

CONSIDERATO che, dal giorno 02 Luglio 2020 in questo Comune, in Piazza Libertà si effettueranno dei lavori di ristrutturazione;

VISTA la richiesta di emissione ordinanza da parte del Signor D'Agostaro Alessandro nato a Savigliano il 12/08/1986 e residente a Monasterolo di Savigliano in Via Monviso n°3 per conto della ditta DECORAZIONE D'AGOSTARO ALESSANDRO con sede in Monasterolo di Savigliano in Via Serasina n°18, ai fini di ottenere l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Libertà n° 2/a , per permettere le operazioni di ristrutturazione, **dalle ore 07:00 del giorno 02/07/2020 fino alle ore 18,00 del giorno 03/07/2020;**

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

#### **ORDINA**

Che sia istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. Il 74 Art. 120 e Mod. II 6/m art. 83 del R.E. del Codice della Strada). per tutte le categorie di veicoli a motore, in Piazza Libertà n° 2/a , per permettere le operazioni di ristrutturazione, **dalle ore 07:00 del giorno 02/07/2020 fino alle ore 18,00 del giorno 03/07/2020;**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata e successivamente rimossa a cura del soggetto richiedente**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495);

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.**

Monasterolo di Savigliano, li 01 Luglio 2020

Il Responsabile della Sezione Territoriale  
Comandante di Polizia Locale Unione Terre della Pianura  
Commissario Capo MARTINI Rocco

